



UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO

ORIGINALE

N. 36 Data 16/08/2018	CONCESSIONE PRECARIA E TEMPORANEA DI ANNI 9 PER USO AGRICOLO AD UTENTE SVOLGENTE ATTIVITA' AGRICOLA A TITOLO PRINCIPALE LOC. CAMPO DELLA CHIESA SIG. SCIPIONI ANTONIO
--	--

L'anno **2018**, addì **sedici** del mese di **agosto** alle ore **18:00**, nella Sala Consiliare della sede, in prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Consiglieri Universitari a norma di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a seguito di invito diramato dal Presidente dell'Ente, si è riunito il Consiglio Universitario risultando presenti, a seguito di appello nominale, i Signori:

N°	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	RADINI ATTILIO	SI	
2	DONATI FRANCESCO	SI	
3	CASTORI FLAVIA	SI	
4	FRANCHETTI SERAFINO	SI	
5	STERPA EMILIO		SI
6	CASTORI CLAUDIO	SI	

Presenti: 5 Assenti: 1

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza IL PRESIDENTE Donati Francesco; partecipa alla seduta IL SEGRETARIO, Dott. Luigi Artebani.

La seduta è PUBBLICA

Premesso che:

- L'Università Agraria di Vejano gestisce, in virtù degli artt. 1 e 2 della legge 04 agosto 1894, n. 397, i domini civici siti in comune di Vejano;
- Per effetto della liquidazione degli usi di pascolo semina e pascolo gravanti su terreni privati, ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 mediante scorporo, l'Ente, in nome e per conto della comunità di Vejano, diveniva proprietaria di terreni aventi natura giuridica di demanio;
- Tra questi terreni vi è anche la tenuta denominata "Campo della Chiesa" di ha 13.90.50 distinta al catasto al foglio 12 part. 1013;
- Detta area, presunto che all'epoca storica fosse catalogata di categoria b) ai sensi dell'art. 11 della legge 1927/1766, veniva fatta oggetto di contrattazione con la Coop.va Lago di Vico a seguito di procedimento amministrativo debitamente comunicato alla Regione Lazio;
- Per vicende che non rilevano al presente atto, il contratto con la Coop.va suddetta veniva risolto in via anticipata ed il terreno ritornava libero nella piena disponibilità dell'Ente;
- Il terreno come già certificato non rientra tra quelli fruiti dalla collettività e rimane incolto con una perdita economica per l'Ente;

Vista:

- La nota pervenuta all'Ente, assunta al protocollo al n. 561 il 12/0/2018, da parte del giovane imprenditore agricolo utente di Vejano Sig. Antonio Scipioni con la quale chiede la concessione dell'area per uso esclusivamente zootecnico;

Considerato che:

- La nuova legge 168/2017 all'art. 3, comma 8, prevede l'assegnazione di domini collettivi, in via precaria e temporanea ai giovani imprenditori agricoli;

Ritenuto che:

- L'Ente ha inteso riqualificare il quadro giuridico delle aree non fruiti dalla collettività presupponendo che l'assegnazione non pregiudica il diritto di uso civico per la collettività e che l'assegnazione stessa rimane sempre e comunque precaria e temporanea;
- Che la linea di indirizzo rimane quella di dare priorità agli utenti facenti istanza di concessione per colture agrarie che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 1. Coltivatori diretti a titolo principale;
 2. Essere utente universitario (requisito indispensabile).
 3. Aggiungendo il presente punto con la qualifica di giovane imprenditore agricolo;
- Per effetto di tale concessione **precaria e temporanea dell'area**, gli usi collettivi non risultano pregiudicati giacché esercitabili per il periodo della presente concessione in zone limitrofe e disponibili.
- Il procedimento non necessita dell'evidenza pubblica giacché lo stesso è rivolto a tutti gli agricoltori a titolo principale di Vejano con qualifica di utente che hanno fatto istanza senza preclusioni per altri agricoltori che facessero richiesta analoga;

Ritenuto quindi:

- Procedere alla concessione del terreno per anni nove, sulla scorta di quanto comunicato dalla Regione Lazio per l'area denominata Campo della Chiesa di ha 13.90.50 distinta al catasto al foglio 12 part. 1013 al Sig. Antonio Scipioni avendo lo stesso i requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2, 3);
- Applicare alla anzidetta concessione il medesimo canone maggiorato come per le richiamate concessioni di cui alle delibere C.U. n. 19, 20 e 21 del 16/11/2015 pari ad euro 120,00/Ha da pagarsi il 50% alla firma della concessione e 50% entro il 7° mese della concessione.
- Che la deliberazione terrà luogo di contratto ai sensi dell'art. 88 della legge 23/05/2004, n° 827, ancorché tale normativa sia prevista per il verbale di aggiudicazione che comunque non trova luogo nel presente procedimento amministrativo;

Vista la sentenza della Corte di Cassazione n. 2806/95;

Vista la decisione della Corte Costituzionale n. 318/02;

Visto l'art. 4 della legge 1766/1927;

Visti i pareri richiesti di legittimità e di regolarità contabile allegati al presente atto ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di approvare lo schema di convenzione che si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale;

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n 06, votanti n 06, favorevoli n 06

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui s'intendono per intero riportate e facenti parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. Di concedere il terreno in località Campo della Chiesa per l'area denominata Campo della Chiesa di ha 13.90.50 distinta al catasto al foglio 12 part. 1013 al Sig. Antonio Scipioni avendo lo stesso i requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2, 3 per anni nove alle condizioni e secondo le modalità riportate nell'atto di concessione di cui allo schema al successivo punto 2;
2. Di approvare lo schema di concessione con il Sig. Scipioni Antonio che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di autorizzare il Presidente Donati Francesco alla firma della concessione;
4. Con la firma dello schema di contratto allegato alla presente deliberazione, l'atto fungerà da contratto di concessione a tutti gli effetti, ancorché regolato dalle norme civilistiche per i fatti specifici non contemplati dalla concessione stessa;
5. Di applicare alla anzidetta concessione il canone pari ad euro 120,00/Ha da pagarsi il 50% alla firma della concessione e 50% entro il 7° mese della concessione.
6. Di accertare l'entrata derivante pari ad euro 1.668,60 come segue:
 - quanto ad euro 834,30 sul capitolo 309 (P.Fin. E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento) anno 2018
 - quanto ad euro 834,90 sul capitolo 309 (P.Fin. E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento) anno 2019e così di seguito per gli anni seguenti della concessione

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Donati Francesco

IL SEGRETARIO
Dott. Luigi Artebani

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 17/08/2018, al num. 75 per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).



UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO

Oggetto: CONCESSIONE PRECARIA E TEMPORANEA DI ANNI 9 PER USO AGRICOLO AD UTENTE SVOLGENTE ATTIVITA' AGRICOLA A TITOLO PRINCIPALE LOC. CAMPO DELLA CHIESA SIG. SCIPIONI ANTONIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

li 07/08/2018

Il Segretario

Dott. Luigi Artebani



UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO

Oggetto: CONCESSIONE PRECARIA E TEMPORANEA DI ANNI 9 PER USO AGRICOLO AD UTENTE SVOLGENTE ATTIVITA' AGRICOLA A TITOLO PRINCIPALE LOC. CAMPO DELLA CHIESA SIG. SCIPIONI ANTONIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

li 07/08/2018

Il Responsabile Finanziario
Rag. Marcello Pierlorenzi

Allegato alla Del. C.U. n. 36 del 16/08/2018



UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

Via IV Novembre 67 – 01010 Veiano VT

Cod. fiscale e partita Iva 00218370567

Contatti: Tel. e fax 0761463844 - PEC: unigrariavejano@pec-legal.it Email: agrariavejano@virgilio.it

Premesso che

- l'Ente con deliberazione nr 16 adottata dal Consiglio Universitario nella seduta del 16/08/2018 si determinava sui terreni di proprietà sull'area Campo della Chiesa;
- Con istanza il Sig. Scipioni Antonio presentava domanda di concessione;

Considerato che

- La Suprema Corte con sentenza 2806/95 stabiliva la possibilità di concedere terreni con contratti precari e temporanei;
- La Corte Costituzionale con decisione n. 318/02 stabiliva la non applicabilità dell'equo canone sui contratti di specie;

Viste

- La legge 168/2017 prevede assegnazioni ai giovani imprenditori agricoli;
- L'art. 4 della Legge 1766/1927;

Si stipula il seguente

ATTO DI CONCESSIONE PRECARIA E TEMPORANEA DI UN TERRENO SITO IN LOC. CAMPO DELLA CHIESA

L'anno duemila diciotto il giorno..... del mese di agosto presso gli uffici dell'Università Agraria di Veiano

TRA

Il Sig. Francesco Donati, nato in Civitavecchia il 08 giugno 1966 e residente in Veiano in Via IV novembre, 67 per la carica in qualità di Presidente Pro-tempore dell'Università Agraria di Veiano e

il Sig. Scipioni Antonio nato a Bracciano il 10/04/1988 e residente in Veiano in Loc. Vigna Grande codice fiscale SCPNTN88D10B114A di seguito indicato come concessionario per brevità

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Università Agraria di Veiano, di seguito indicata come Ente per brevità, concede al Sig. Scipioni Antonio, in forma precaria e temporanea, un appezzamento di terreno in località Campo della Chiesa identificato al Catasto del Comune di Veiano al foglio 12 particella 1013 della superficie di ha 13.90.50 per anni nove in forma precaria e temporanea.

Art. 2

Il Concessionario con la sottoscrizione del presente atto dichiara di conoscere ed accettare, siccome conosce ed accetta, il terreno nello stato attuale per il solo uso di conduzioni ZOOTECNICHE DI PASCOLO. Il

concessionario è altresì a conoscenza che l'area è in ZPS e di tutti vincoli che comporta tale inserimento. Con la sottoscrizione del presente atto il Concessionario ritiene l'area idonea allo scopo richiesto;

Art. 3

Il canone è fissato in € 120,00 annuo per ha per un importo rapportato alla superficie concessa di € 1.668,60 le parti dichiarano, confermano e sono consapevoli che non trova applicazione l'equo canone. A partire dal secondo anno, la concessione sarà rivalutata del 100% della rivalutazione ISTAT annuale con base di calcolo nel mese di luglio.

Art. 4

Il canone come di cui all'art. 3 dovrà essere regolato come segue: il 50% alla firma della concessione e 50% entro il 7° mese della concessione. Il pagamento dovrà obbligatoriamente essere effettuato con accredito sul c/c della tesoreria universitaria (*attualmente presso B.C.C. di Ronciglione e Barbarano Romano – Filiale di Vejano*)

Art. 5

La durata del presente contratto è fissata in nove anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente documento. E' escluso il tacito rinnovo.

Art. 6

L'Ente si riserva la facoltà insindacabile, in qualsiasi momento del periodo di concessione, di verificare le condizioni dichiarate per il rilascio della concessione. In caso di non veridicità di quanto dichiarato è prevista la risoluzione immediata del presente contratto. Niente è dovuto al concessionario per eventuali operazioni colturali già effettuate di qualsiasi genere e natura.

Art. 7

È vietata qualsiasi forma di sub-concessione.

Art. 8

Tutte gli interventi sul terreno da parte del concessionario sono da considerarsi ordinari e non migliorativi. Alla fine della concessione il Concessionario consegnerà il terreno all'Ente e nulla potrà pretendere a nessun titolo. A tale scopo, considerato che l'uso esclusivo sarà quello del pascolo e vista la vicinanza della strada Oriolo – Vejano, il Concessionario si adopererà affinché vengano previste tutte le misure idonee al contenimento del bestiame all'interno dell'area.

Art. 9

Nelle operazioni colturali il concessionario adotterà tutti i criteri previsti dalle corrette discipline zootecniche nell'uso dei terreni. In caso di danni al terreno dipendenti da un uso non corretto, è previsto un indennizzo da parte del concessionario pari al valore del danno provocato all'Ente.

Art. 10

Il Concessionario non ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto.

Art. 11

L'inadempimento anche di uno solo dei patti contenuti in questo atto produrrà la sua immediata risoluzione.

Art. 12

L'Ente è malleato dal concessionario per eventuali danni provocati a terzi, animali e cose nella conduzione del terreno. L'Ente è altresì malleato da responsabilità attinenti eventuali mancati riconoscimenti di premi, indennità ecc. al concessionario per la conduzione del terreno "de quo".

IL CONCESSIONARIO

L'UNIVERSITA' AGRARIA VEJANO